

LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1990, N. 6

Norme di coordinamento fra catasto fondiario e libro fondiario in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 12¹

Art. 1 (Titoli per l'aggiornamento o la rettifica)

1. Al fine di dare piena attuazione alle norme di coordinamento tra Catasto fondiario e Libro fondiario, gli elaborati dei nuovi rilievi topografici, assunti a sensi dell'art. 3 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 12, costituiscono titolo per l'aggiornamento o la rettifica dei dati tavolari secondo le modalità stabilite nelle disposizioni seguenti.

Art. 2 (Pubblicazione dell'inizio dei rilievi topografici)

1. L'inizio dei rilievi topografici previsti dall'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 12, viene disposto per ciascun comune catastale o parte di esso, con decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3 (Procedure di controllo preliminari)

1. Ultimate le operazioni di collaudo tecnico, gli elaborati vengono consegnati all'Ufficio del Catasto competente, per la

¹ In B.U. 27 marzo 1990, n. 16.

verifica delle tabelle di corrispondenza, confrontando lo stato anteriore con lo stato nuovo.

2. Dette tabelle vengono trasmesse a cura dell'Ufficio del Catasto medesimo al competente Ufficio del Libro fondiario, per la verifica di compatibilità con le iscrizioni apparenti nelle singole partite tavolari.

3. In caso di rilievi del Direttore dell'Ufficio del Libro fondiario, il Direttore dell'Ufficio del Catasto provvede d'ufficio alle necessarie variazioni.

Art. 4 (Pubblicazione degli elaborati e comunicazione ai proprietari iscritti)

1. Ultimate le operazioni di cui al comma 3 del precedente articolo, nel caso in cui non sussistano le condizioni previste alla lettera b) dell'articolo 1 della legge regionale 1 agosto 1985, n. 3, il Presidente della Giunta regionale dispone con proprio decreto, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, che gli elaborati dei nuovi rilievi topografici siano esposti al pubblico presso l'Ufficio del Catasto competente.

2. Il decreto di cui al comma precedente è altresì integralmente riportato nell'apposito editto che dovrà essere affisso, contestualmente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nel Bollettino Ufficiale della Regione, e per la durata di sessanta giorni, all'albo del Comune interessato, nonché a quelli dei Comuni limitrofi.

3. Notizia della pubblicazione del decreto deve inoltre essere data su almeno due giornali quotidiani, nel notiziario della provincia nel cui territorio è ubicato il comune catastale interessato.

4. Il direttore dell'Ufficio del Libro fondiario provvede a comunicare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante messo comunale, ai proprietari tavolari iscritti le conclusioni dei lavori di rilevamento topografico.

Art. 5 (Ricorsi amministrativi)

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 4, comma 2, i proprietari iscritti ed i titolari di diritti reali di godimento e di garanzia iscritti possono presentare ricorso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio del Libro fondiario competente.

2. Il Direttore dell'ufficio del Catasto, entro dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso, convoca, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il ricorrente ed i controinteressati ed esperito, occorrendo, sopralluogo, tenta di dirimere la controversia.

3. In caso di conciliazione, viene redatto, a cura del Direttore dell'Ufficio, un verbale, che deve essere sottoscritto da tutti gli interessati.

4. In caso di mancato accordo, il Direttore dell'Ufficio provvede al ripristino dello stato catastale anteriore.

5. Gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 devono trovare definizione entro il termine di quaranta giorni dalla data di convocazione dell'ultimo ricorrente, salvo eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori quaranta giorni, che potrà eccezionalmente essere concessa, per motivate ragioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 6 (Esecutività dei nuovi rilievi topografici)

1. Il Presidente della Giunta regionale, acquisita la certificazione della mancata presentazione di ricorsi, ovvero preso atto dell'intervenuto accordo fra le parti, ovvero del ripristino dello stato catastale anteriore in caso di mancato accordo, dichiara, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, l'esecutività dei nuovi rilievi topografici.

Art. 7 (Operazioni di aggiornamento e rettifica nel Libro fondiario)

1. Avvenuta la pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente, l'Ufficio del Catasto provvede, nelle forme del foglio di notifica, all'invio degli elaborati al competente Ufficio del Libro fondiario per le conseguenti operazioni di aggiornamento e rettifica.

Art. 8 (Denunce di variazione di coltura)

1. Le associazioni professionali agricole, anche sulla base di apposite convenzioni con la Regione, possono presentare al competente Ufficio del Catasto, per conto dei propri associati, le denunce di variazione di coltura previste dall'art. 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 (Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 4, 5 e 6 della legge regionale 30 aprile 1987, n. 3 sono abrogati.

